



**DISCIPLINARE
DI INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE**

tra

Comune di Nogarole Rocca, con sede in via Roma n. 38 (codice fiscale e partita IVA 00645090230), nel prosieguo definito, per brevità, “*il Comune*”, rappresentato legalmente da Foroni Armanda, nata a xxxxxxxxxxxx (xx) il xxxxxxxx, responsabile dell’Area Affari generali e Finanziari del Comune di Nogarole Rocca, domiciliato per la carica presso il Comune di Nogarole Rocca, a ciò autorizzato in forza del decreto del Sindaco n. x del xxxxxx;

e

avv. Maria Suppa, nata a xxxxxx (xx) il xxxxxxxx, titolare dello Studio Legale Tributario Chiarello&Suppa con sede a Lecce (LE) via Ludovico Ariosto n. 43, partita IVA: 04256110752; codice fiscale xxxxxxxxxxxx, nel prosieguo definito, per brevità, “*il Legale*”,

premessato che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 17 maggio 2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata stabilita la costituzione in giudizio a fronte del ricorso (RGA n. 1081/2022) proposto avanti la Corte di Giustizia Tributaria Regionale per il Veneto avverso la sentenza n. 369/03/2021 del 04 novembre 2021, depositata il 30 dicembre 2021, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Verona, ora Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Verona;

- con la citata sentenza n. 369/03/2021 è stato rigettato il ricorso presentato in data 13 aprile 2021 ed acquisito agli atti in data 14/04/2021 prot. n. 3622, avverso l’avviso di accertamento n. 23 - prot. n. 1434 del 11/02/2021 relativo all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 e avverso l’avviso di accertamento n. 30 – prot. n. 1442 del 11/02/2021 relativo al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;

- con determinazione n. xxx del xxxxxxxx del Responsabile dell’Area Affari Generali e Finanziari si è provveduto all’individuazione ed alla nomina del legale cui affidare l’incarico di rappresentanza e di difesa del Comune;

- il Comune dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui del D.Lgs. 196/2006 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento Europeo UE 2016/679 ed acconsente al trattamento dei dati personali ad opera del difensore, del suo domiciliatario, colleghi e collaboratori di studio;

prestato

il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2006 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo UE 2016/679,

si conviene quanto segue:

articolo 1

L’incarico ha natura giuridica di prestazione di opera intellettuale, rappresentanza e difesa del Comune in relazione al ricorso (RGA n. 1081/2022) proposto avanti la Corte di Giustizia Tributaria Regionale per il Veneto avverso la sentenza n. 369/03/2021 del 04 novembre 2021, depositata il 30 dicembre 2021, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Verona, ora Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Verona;

Il rapporto professionale, come instaurato con il provvedimento amministrativo d’incarico, è conferito per la predisposizione del ricorso e l’assistenza nel giudizio innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Verona.

Eventuali prosecuzioni del rapporto nelle fasi successive e/o diverse dovranno essere autorizzate e conferite con specifico incarico.

Oltre alle prestazioni previste dalla vigente normativa, attinenti alla tipologia della lite, il Legale è tenuto ad osservare il codice di comportamento dell’etica professionale, con particolare riguardo ai conflitti di interesse con l’Ente.

Il Legale è tenuto altresì a redigere, a chiusura della vertenza, apposita relazione dalla quale risultino evidenziate le ragioni per le quali dovesse essere eventualmente necessario o opportuno procedere alla fase successiva del giudizio.

articolo 2

L'incarico ha durata indeterminata e seguirà le vicende della lite.

Esso si riterrà automaticamente cessato con la emissione della sentenza o altro evento quale causa di chiusura e/o definizione della lite.

articolo 3

Al legale sarà riconosciuta la somma di € 1.649,44, a titolo di onorario e spese accessorie e generali, comprensiva della ritenuta di acconto, a saldo dopo la conclusione del giudizio innanzi la Corte di Giustizia Tributaria Regionale per il Veneto.

Al Legale sarà anticipato l'importo di Euro 600,00 oltre IVA e C.P.A. successivamente alla costituzione in giudizio, a seguito di emissione di fattura elettronica di acconto. La restante somma pattuita verrà riconosciuta a saldo dopo la conclusione del giudizio innanzi la Corte di Giustizia Tributaria Regionale per il Veneto.

articolo 4

La predisposizione degli atti e/o provvedimenti necessari per la liquidazione delle spettanze professionali, da trasmettere al Comune per l'emissione del mandato di pagamento, avrà luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della parcella con valore di fattura.

L'emissione del mandato di pagamento avverrà nei 30 giorni successivi alla data di trasmissione dell'atto di liquidazione al servizio finanziario del Comune.

articolo 5

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto, nelle forme di legge, da parte del Comune.

Al Legale, qualora necessario, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il Legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il Legale debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta sarà fatta dal Comune; la prestazione professionale del domiciliatario sarà a carico del Comune.

articolo 6

E' compito del Legale relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, il Comune potrà richiedere al Legale incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza, l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Il Legale comunicherà formalmente l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale; in quella stessa sede il Legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune stesso.

Il Legale dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso, del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare il Comune.

Le spese di registrazione sono a carico del Comune.

articolo 7

Il Legale si impegna a segnalare periodicamente l'eventuale esigenza di integrare l'impegno di spesa a secondo dell'andamento della causa.

Tale comunicazione dovrà aver luogo a discrezione del Legale e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno, affinché il Comune possa procedere ad integrare le dotazioni finanziarie necessarie.

Allorquando gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico ed in mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo e di inerzia del Comune, il Legale potrà abbandonare la difesa, previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il Legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

articolo 8

Il Comune ha facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico al Legale, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare a quest'ultimo le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, secondo quanto previsto al precedente articolo 3.

articolo 9

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese fino a quel momento sostenute ed al compenso per l'attività fino a quel momento espletata, secondo quanto previsto al precedente articolo 3.

articolo 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa ove richiesti dal Legale.

articolo 11

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

articolo 12

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe.

Letto, approvato e sottoscritto

Nogarole Rocca, 30/09/2022

per il Comune di Nogarole Rocca
Foroni Armanda
firmato digitalmente

il Professionista
avv. Maria Suppa
firmato digitalmente